

Legge regionale 15 dicembre 1981, n. 68.

Anticipazioni regionali per opere di irrigazione e di bonifica da effettuarsi ai sensi della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Allo scopo di dare attuazione agli interventi nel settore della irrigazione e della bonifica, previsti dall'art. 27 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88, la Giunta regionale è autorizzata a disporre anticipazioni di spesa sui finanziamenti, ammontanti a lire 93.824 milioni, assegnati alla Regione Veneto con provvedimento 14 dicembre 1979 del Consiglio dei Ministri, in attuazione della legge 27 dicembre 1977, n. 984, relativamente al periodo 1983/1987.

L'autorizzazione vale nei limiti previsti dal provvedimento del Consiglio regionale 23 aprile 1980, n. 1105. Tale provvedimento sarà oggetto di revisione annuale da parte del Consiglio regionale.

Art. 2

Per l'esecuzione degli interventi di cui al precedente art. 1, la Giunta regionale è autorizzata ad assumere impegni di spesa fino alla concorrenza dello stanziamento complessivo di lire 93.824 milioni, assegnato alla Regione Veneto per il quinquennio 1983/1987. I pagamenti annuali complessivi possono superare in ciascun esercizio finanziario il limite dello stanziamento iscritto nel Bilancio di Stato.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Venezia, 15 dicembre 1981

Bernini